



SENTENZA

N.555/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **72271** R.G., introdotto con ricorso, del 17.1.2020, ad istanza di (omissis), e deceduto il 21.10.2021, poi riassunto, in data 29.11.2021, con apposito atto di costituzione, dalle eredi **(omissis)** in qualità di coniuge; **(OMISSIS)**, in qualità di figlia; **(OMISSIS)**, in qualità di figlia, tutte rappresentate e difese, giuste procure a margine dell'atto di riassunzione, dagli avv.ti Mario D'Urso e Antonio D'Urso e con gli stessi elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'avv. Rosa Leggio in Napoli, via Monteoliveto n. 86 (pec: studioavvdurso@pec.it; avv.antoniodurso@pec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011

	del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca	
	Tellone e con il medesimo domiciliato presso il	
	Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in	
	Napoli, via Medina n. 61 (pec:	
	avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)	
	nonché contro	
	- MINISTERO DELL'INTERNO , in persona del Ministro	
	p.t., con sede in Roma, piazza del Viminale n. 1, ivi	
	domiciliato nonché rappresentato e difeso dal proprio	
	dirigente dott. Antonio Ferraro (pec:	
	dipps018.1700@pecps.interno.it)	
	FATTO	
	- (omissis), già sovrintendente capo della polizia di Stato	
	dal 1973, ha prestato servizio a Milano, Roma e Napoli,	
	sovente in orario notturno, partecipando a complesse	
	indagini di polizia anche in situazioni di pericolo;	
	- a seguito di tali attività ed in costanza di servizio	
	contraeva la gastroduodenite - comprovata dal ricovero	
	dal 29.4.1975 al 3.5.1975 – poi trasformatasi in data	
	14.3.1992 in gastrite cronica di cui chiedeva	
	l'accertamento della dipendenza da causa di servizio il	
	3.9.1992;	
	- veniva successivamente sottoposto a visita collegiale	
	presso la C.M.O. dell'O.M. di Caserta che in data	
	20.7.1995 confermava la diagnosi di " <i>gastrite cronica</i> ",	
	2	

	ritenuta dipendente da causa di servizio ed	
	indennizzabile con assegno di 8^ ctg, tab. A. nella misura	
	massima;	
	- ciononostante, il procedimento di riconoscimento di	
	dipendenza da causa di servizio, avviato con istanza del	
	3.9.1992, non si concludeva con un provvedimento finale	
	durante l'attività di servizio del ricorrente;	
	- in congedo dal 3.9.2008, in data 3.10.2008,	
	domandava al Ministero dell'Interno l'attribuzione di	
	pensione privilegiata diretta in ordine all'infermità già	
	riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla	
	C.M.O. dell'O.M. di Caserta;	
	- detta istanza veniva trasmessa dal Ministero	
	all'INPDAP, (ora INPS), soltanto in data 12.4.2010	
	insieme agli atti istruttori già svolti;	
	- dopo 11 anni, con atto del 19.11.2019, notificato	
	all'interessato in data 20.11.2019, l'Ente previdenziale	
	rigettava la domanda pensionistica nei termini proposti;	
	- ritenendosi leso, (omissis), con ricorso del 17.1.2020,	
	adiva questo Giudice per il riconoscimento del diritto a	
	pensione privilegiata diretta per l'infermità " <i>gastrite</i>	
	<i>cronica erosiva</i> " dalla data del pensionamento	
	(10.1.2008), unitamente ai dovuti arretrati, incrementati	
	di rivalutazione ed interessi, all'uopo eccependo: 1.	
	violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 67 ss.,	
	3	

	d.p.r. n. 1092/73, nonché della l. n. 472/87 e s.m.i. per	
	eccesso di potere e carenza dei presupposti, manifesta	
	ingiustizia, contraddittorietà e carenza o insufficienza di	
	motivazione; 2. violazione dell'art. 3 l. n. 241/90 per	
	eccesso di potere, carenza e/o insufficienza di	
	motivazione e motivazione apparente;	
	- a seguito del decesso di (omissis), <i>medio tempore</i>	
	intervenuto in data 21.10.2021, le eredi (omissis)	
	(moglie), (omissis) (figlia) e (omissis) (figlia) riassumevano	
	il giudizio in data 29.11.2021 al fine di subentrare nella	
	posizione processuale del proprio dante causa e nel	
	relativo <i>petitum</i> avanzato con il ricorso originario;	
	- con comparsa di costituzione del 6.4.2022, l'INPS ha	
	chiesto la reiezione della domanda attorea ritenendo	
	insussistenti le condizioni stabilite dall'art. 67 d.p.r. n.	
	1092 cit. per l'attribuzione dell'invocata pensione	
	privilegiata ed opponendosi alla richiesta CTU medica;	
	- all'udienza del 17.2.2023, l'avv. D'Urso ha chiesto	
	termini per la regolarizzazione formale della notifica del	
	ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti	
	del Ministero dell'Interno, il quale, in ogni caso, ha avuto	
	contezza della pendenza del giudizio, come dimostrato	
	dalla formulazione di apposita istanza di accesso al	
	relativo fascicolo processuale. L'avv. Tellone, per l'INPS,	
	non si è opposto.	
	4	

	In accoglimento dell'istanza, il Giudice ha concesso	
	termini alle parti ricorrenti per la regolarizzazione della	
	notifica, rinviando la trattazione del giudizio all'udienza	
	del 16.6.2023;	
	- con comparsa del 22.5.2023, si è costituito in giudizio	
	il Ministero dell'Interno per il rigetto del ricorso sul	
	presupposto della legittimità del parere, obbligatorio e	
	vincolante, con cui il Comitato di Verifica delle Cause di	
	Servizio ha giudicato sfavorevolmente l'invocata	
	dipendenza da causa di servizio dell'infermità a carico di	
	(omissis) ai fini del riconoscimento di trattamento	
	pensionistico privilegiato. In subordine, ha chiesto il	
	riconoscimento del diritto a pensione privilegiata dal	
	congedo sino alla data del decesso avvenuta il	
	21.10.2021;	
	- all'udienza del 16.6.2023, l'avv. Antonio D'Urso, per il	
	ricorrente, ha insistito come in atti, chiedendo	
	l'accoglimento del ricorso e, in subordine, CTU medico-	
	legale. L'avv. Gianluca Tellone, per l'INPS, si è riportato	
	alle proprie difese, evidenziando la mancata proposizione	
	di apposita domanda amministrativa;	
	- con ordinanza n. 141/2023, del 22.6.2023, questo	
	Giudice richiedeva motivato parere medico alla ASL NA 1	
	Centro al fine di accertare la dipendenza o meno da	
	causa di servizio dell'infermità " <i>gastrite cronica erosiva</i> ",	

	a carico del defunto (omissis), ai fini del riconoscimento	
	dell'invocata pensione privilegiata per eventuali	
	statuizioni in favore delle eredi.	
	- in data 15.2.2024, l'incaricato organo peritale	
	provvedeva a trasmettere alla Segreteria di questa	
	Sezione il ridetto parere medico - legale;	
	- con note conclusionali del 18.10.2024, la difesa delle	
	ricorrenti insisteva come in atti richiamando le	
	conclusioni espresse dall'organo peritale che aveva	
	ascertato e confermato l'affezione gastrite cronica erosiva	
	a carico del (omissis)per effetto del suo arruolamento nel	
	corpo della polizia e del conseguente servizio malagevole	
	e stressante svolto in ore notturne, al freddo, in luoghi	
	disagiati, con ascrizione della suddetta patologia alla 8^	
	cat., tab. A, a vita;	
	- all'odierna udienza, l'avv. Antonio D'Urso, per le parti	
	ricorrenti, ha chiesto di riconoscere:	
	A) il diritto del fu (omissis), deceduto in pendenza di	
	ricorso, alla pensione privilegiata per l'infermità " <i>gastrite</i>	
	<i>cronica erosiva</i> ", riconosciuta dipendente da causa di	
	servizio come da CTU in atti, con attribuzione della	
	pensione di 8^ cat., tab. A, dalla data del pensionamento	
	del <i>de cuius</i> (1.10.2008) ovvero dalla data della domanda	
	(3.10.2008), oltre interessi e rivalutazione;	
	B) il diritto di (omissis) e (omissis), vedova (la prima) e	

figlie (le seconde), in qualità di eredi in riassunzione di
(omissis) ai diritti patrimoniali nascenti dalla *emananda*
sentenza: nello specifico, in favore di tutte e tre le eredi
ai ratei pensionistici maturati dal mese di ottobre 2008
al mese di ottobre 2021, aggiornati a titolo di interessi e
rivalutazione, mentre in favore del coniuge superstite
(omissis) alla pensione privilegiata indiretta nella misura
di legge a partire dal rateo di novembre 2021, oltre
interessi e rivalutazione fino al momento della
liquidazione degli arretrati;

C) condannare l'INPS ed il Ministero dell'Interno, in
solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, con
attribuzione ai procuratori antistatari.

L'avv. Gianluca Tellone, per l'INPS, si è invece opposto a
quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito, affermando
l'inaammissibilità della formulata *mutatio libelli* in
relazione alla domanda di pensione privilegiata indiretta,
rifiutando il contraddittorio d'udienza;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Le odierni ricorrenti, (omissis) (omissis) e (omissis)
hanno agito in riassunzione in qualità di eredi di
(omissis), originario ricorrente *medio tempore* deceduto,
per il riconoscimento in favore del proprio dante causa
del diritto alla pensione privilegiata diretta di 8^a cat., tab.

	A, dalla data del pensionamento (1.10.2008) e fino al	
	decesso (21.10.2021), ai fini della attribuzione in loro	
	favore degli arretrati maturati nel ridetto periodo,	
	incrementati di rivalutazione ed interessi, con vittoria di	
	spese.	
	In sede d'udienza, l'avv. D'Urso ha, altresì, chiesto in	
	favore del coniuge superstite (omissis) il riconoscimento	
	del diritto alla pensione privilegiata indiretta.	
	Nel definire preliminarmente il perimetro del <i>thema</i>	
	<i>decidendum</i> , questo Giudice dichiara l'inammissibilità	
	della domanda di pensione privilegiata indiretta in favore	
	di (omissis) per violazione del divieto di <i>mutatio libelli</i> ,	
	trattandosi di pretesa che introduce un <i>petitum</i> ulteriore	
	e diverso rispetto a quello prospettato nell'atto di	
	riassunzione concernente il mero riconoscimento del	
	diritto a pensione privilegiata diretta di (omissis),	
	deceduto il 21.10.2021, ai fini dell'attribuzione dei	
	maturati arretrati nei confronti delle tre eredi.	
	Del resto, il divieto di <i>mutatio libelli</i> , applicabile nel	
	processo pensionistico contabile ai sensi dell'art. 183	
	c.p.c., rinviene la propria <i>ratio</i> nella esigenza di tutelare	
	il diritto di difesa e al contraddittorio delle parti resistenti	
	oltre che nella peculiare conformazione di tale processo	
	caratterizzato dall'istituto della previa domanda	
	amministrativa ai fini dell'ammissibilità del ricorso	
	8	

	introduttivo ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 276/2022).	
	Peraltro, il divieto di <i>mutatio libelli</i> soggiace agli specifici limiti dell’art. 164, comma 1, ultimo periodo, c.g.c. secondo cui le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate soltanto previa autorizzazione del Giudice.	
	Ciò premesso, ritiene questa Corte, nel caso di specie, che la domanda di pensione privilegiata indiretta avanzata per la prima volta in sede d’udienza dalla difesa di (omissis) – e non autorizzata ai sensi dell’art. 164, comma 1, ultimo periodo, c.g.c. - integri una domanda del tutto nuova, non preceduta da alcuna specifica istanza amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., come tale inammissibile.	
	2. Venendo all’esame della domanda - ritualmente proposta - di pensione privilegiata diretta per l’infermità “ <i>gastrite cronica erosiva</i> ”, a carico di (omissis), questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 141/2023, del 22.6.2023, ha richiesto un parere medico - legale che la ASL NA 1 Centro ha trasmesso in data 15.2.2024.	
	A seguito dell’esame della documentazione, sanitaria ed amministrativa in atti, l’incaricato Collegio medico, composto dai dott.ri (omissis), ha formulato le seguenti considerazioni: “ <i>dalla lettura del foglio matricolare risulta</i>	

che, il suo periodo di servizio nella polizia di stato, il (omissis)sviluppa dapprima una gastrite, che necessitava anche di un breve ricovero, e presentava successive fasi di acuzie fino a diventare gastrite cronica. Sempre dalla lettura del foglio matricolare si evidenzia come il servizio svolto dal (omissis)comportasse attività anticrimine, sfociata in alcune occasioni anche in conflitti a fuoco con malviventi, quindi, lo stesso è stato esposto a situazioni psicostressanti che, in uno con l'esposizione alle intemperie, e alla consumazione dei pasti in orari (...) inadeguati e con cibo di strada, hanno sicuramente agito quali concause efficienti e preponderanti nel determinismo della gastrite cronica. La disamina del foglio matricolare in ordine al servizio prestato evidenzia lo svolgimento di attività di polizia tali da caratterizzarsi come stressanti, alla luce dell'impegno e delle responsabilità richieste".

In base ai motivi illustrati, l'incaricato organo peritale ha ritenuto dipendente da causa di servizio l'accertata patologia "gastrite cronica erosiva", con ascrizione pensionistica alla 8^a cat., tab. A.

3. Le richiamate valutazioni della ASL NA 1 Centro appaiono in questa sede condivisibili in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione; né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi dalla documentazione

	versata in atti e da quanto dedotto ed eccepito dall'INPS	
	e dal Ministero dell'Interno nelle rispettive difese in	
	quanto inidonei a rivelare aporie, contraddizioni o lacune	
	del menzionato parere medico-legale.	
	4. Per le ragioni indicate, reputa questo Giudice che, a	
	seguito dell'accertamento della dipendenza da causa di	
	servizio dell'infermità <i>“gastrite cronica erosiva”</i>	
	sussistano i presupposti di legge per il riconoscimento	
	nei riguardi del fu (omissis) del diritto al trattamento	
	pensionistico privilegiato diretto di 8 ^a cat, tab., A. dalla	
	data del pensionamento (1.10.2008) e sino al decesso	
	(21.10.2021), con conseguente attribuzione in favore	
	delle eredi (omissis), (omissis) e (omissis) del diritto a	
	percepire, a carico dell'INPS, i maturati arretrati nel	
	periodo considerato, incrementati di interessi e	
	rivalutazione nei limiti del cumulo parziale.	
	5. Quanto al regime delle spese, l'accoglimento parziale	
	del ricorso non comporta alcuna reciproca soccombenza	
	in quanto la prima domanda è dichiarata inammissibile	
	mentre la seconda è accolta.	
	Pertanto, le spese seguono la soccombenza e sono	
	liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Campania, in funzione di Giudice unico delle pensioni,	
	11	

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento
del ricorso:

1. Dichiaro inammissibile la domanda di pensione privilegiata indiretta nei confronti di (omissis);

2. In relazione all'infermità "*gastrite cronica erosiva*" a carico del fu (omissis), accerta nei suoi confronti il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 8^a cat. tab.,

A. dalla data del pensionamento (1.10.2008) e sino al decesso (21.10.2021), e riconosce, a carico dell'INPS ed in favore delle eredi (omissis), (omissis) e (omissis), il diritto alla percezione degli arretrati maturati nel suddetto periodo, incrementati di interessi e rivalutazione nei limiti del cumulo parziale.

3. Liquidata in favore degli avvocati antistatari delle ricorrenti le spese di lite nel complessivo ammontare di euro 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA ponendole a carico dell'INPS e del Ministero dell'Interno nella misura del 50% ciascuno.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio
del 4 novembre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.11.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale